

Migrazione

Il presente promemoria offre una panoramica sul tema della migrazione e spiega in modo conciso come procedere nel quotidiano. Alla fine del documento è riportato un elenco di indirizzi e link utili.

In Svizzera vivono giovani e giovani adulti cittadini di Stati UE/AELS o di Stati terzi arrivati, ad esempio, tramite ricongiungimento familiare. Oppure hanno dovuto lasciare il proprio paese e sono stati riconosciuti come rifugiati o ammessi provvisoriamente in Svizzera. Tutte queste persone appartengono al potenziale di forza lavoro interna. Molte di queste persone (soprattutto giovani) non dispongono ancora di un titolo professionale.

Se decide di offrire un posto di tirocinio a una di queste persone contribuisce a promuovere il potenziale di occupati e di personale qualificato interno. A seconda del permesso vanno considerate determinate condizioni legali. Questo vale anche, nel caso voglia impartire la formazione a una persona domiciliata in una zona limitrofa alla Svizzera. Oltre a indicazioni di carattere generale, il presente promemoria risponde alle seguenti domande:

Chi è autorizzato a seguire una formazione professionale di base in Svizzera?

Quale categoria di permesso richiede una notifica aggiuntiva in merito all'attività lavorativa o un permesso di lavoro?

Chi è competente, nel suo Cantone, per rispondere a eventuali altre domande in materia?

Il promemoria è disponibile online su www.memo.formazioneprof.ch ed è aggiornato regolarmente. Se ha stampato il promemoria qualche tempo fa, potrebbe non essere più attuale. Se consulta un promemoria stampato verifichi che si tratti della versione più recente.

La parola «migrazione» deriva dal latino *migratio* e nelle scienze sociali significa immigrazione ed emigrazione di persone.

I migranti hanno delle esperienze comuni: non hanno sempre vissuto nello stesso paese. Per questo motivo parlano spesso diverse lingue e portano con sé svariate competenze, esperienze (professionali), curricoli scolastici e culturali e storie legate alla migrazione.

La formazione professionale è centrale per l'integrazione dei migranti

Le aziende formatrici possono assumere una funzione importante per l'integrazione, lasciando partecipare i giovani stranieri alle procedure d'assunzione e accordando loro le stesse possibilità date ai giovani svizzeri valutando la motivazione e il potenziale, oltre alle conoscenze linguistiche e ai risultati scolastici. Le aziende formatrici e i formatori devono sapere che i giovani stranieri possono appartenere alle buone o addirittura migliori persone in formazione, e quindi essere molto motivati a fornire buone prestazioni. Questo vale anche per i giovani e i giovani adulti arrivati nel nostro paese solo dopo le scuole dell'obbligo, sia grazie al ricongiungimento familiare sia come rifugiati. Questi devono innanzitutto imparare la lingua locale e, in alcuni casi, recuperare le nozioni scolastiche, ciò significa che spesso cominciano la formazione quando sono ormai maggiorenni. Per questo motivo le aziende formatrici dovrebbero offrire un posto di formazione anche a giovani maggiorenni con un passato migratorio.

Per far sì che rifugiati, persone ammesse provvisoriamente ma anche persone immigrate dopo le scuole dell'obbligo possano prepararsi alla formazione professionale in maniera mirata seguendo un programma di un anno, nel 2018 è stato lanciato il pretirocinio d'integrazione (PTI). Il pretirocinio d'integrazione ha una struttura duale, ciò significa che gli allievi di regola lavorano in un'azienda 3 giorni alla settimana e frequentano la scuola 2 giorni alla settimana. In questo modo acquisiscono le basi linguistiche e professionali necessarie per poi poter conseguire una formazione professionale di base (CFP o AFC).

Per ulteriori informazioni in merito al PTI si veda: www.sem.admin.ch¹

Molte e molti migranti che dispongono delle competenze di base necessarie e presentano un buon potenziale, naturalmente possono iniziare la formazione professionale anche direttamente. Un'azienda formatrice può inoltre prevedere di offrire una formazione professionale di base di due anni con certificato federale di formazione pratica. Ciò costituisce un importante strumento per l'integrazione, poiché in questo modo le persone in formazione con maggiori difficoltà nell'apprendimento hanno la possibilità di conseguire una formazione riconosciuta. Infatti, grazie al pretirocinio d'integrazione e/o a formazioni più brevi si facilita l'accesso alla formazione professionale per le persone di lingua straniera, in quanto gli ostacoli linguistici spesso impediscono loro di accedere direttamente.

Come agire nei casi concreti in qualità di formatori?

In qualità di formatori, potete impegnarvi già durante la procedura di selezione, affinché ai giovani stranieri siano offerte sin dall'inizio le stesse opportunità. Se avete deciso di assumere un immigrato, bisogna che il giovane sia incoraggiato esattamente come tutti gli altri, e aiutato se ha bisogno di un sostegno supplementare come ad esempio un corso di lingua o di sostegno nella scuola professionale. Se la persona in formazione proviene da un paese, la cui cultura vi è sconosciuta, è opportuno informarsi sugli usi e costumi locali, sulla cultura e la religione o chiedere informazioni direttamente alla persona in questione.

La presenza di diverse culture potrebbe essere involontariamente fonte di malintesi. Favorendo interesse e rispetto reciproci, tali malintesi saranno superati o addirittura evitati.

¹ Pretirocinio d'integrazione Plus – aziende cercansi
www.sem.admin.ch/dam/sem/lit/data/integration/ausschreibungen/2018-integrvorlehre/ffs-invol-betriebe-i.pdf
[download.pdf/ffs-invol-betriebe-i.pdf](http://www.sem.admin.ch/dam/sem/lit/data/integration/ausschreibungen/2018-integrvorlehre/ffs-invol-betriebe-i.pdf)



Impatto positivo sull'azienda formatrice

Un'azienda che sostiene i migranti contribuisce fortemente all'integrazione dei giovani stranieri e a consolidare la strategia del Consiglio federale che mira a promuovere il potenziale della forza lavoro interno¹. In genere questi giovani sono molto motivati quando finalmente trovano un posto di tirocinio, proprio perché sanno, per esperienza, quanto siano limitate le loro opportunità sul mercato del lavoro.

Situazione legale

L'inizio della formazione professionale di base in Svizzera corrisponde all'inizio di un'attività lucrativa. Le persone straniere, a seconda del permesso possono iniziare un'attività lucrativa senza doverlo annunciare, devono annunciare l'inizio dell'impiego all'autorità competente, necessitano di un permesso. In caso di dubbi e domande in merito alle disposizioni legali e le procedure amministrative consigliamo di rivolgersi alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione.

Prima di stipulare il contratto di tirocinio, l'azienda formatrice è tenuta ad annunciare la persona in formazione o a richiedere il permesso necessario presso l'autorità competente.

A. Stipulare un contratto di tirocinio (o un contratto PTI) è possibile se la persona da formare dispone uno dei seguenti permessi – o se vigono condizioni particolari

[Le informazioni in merito al contratto di tirocinio sono evidenziate in blu.](#)

- **Permesso C – Permesso di domicilio (UE/AELS e Stati terzi)**
Per quel che concerne l'esercizio di un'attività lucrativa, i cittadini stranieri con permesso di domicilio sono principalmente equiparati ai cittadini svizzeri. [Per loro è quindi possibile stipulare un contratto di tirocinio \(o un contratto PTI\) senza la necessità di un apposito permesso di lavoro.](#)
- **Permesso B – Permesso di dimora (UE/AELS)**
Per quel che concerne l'esercizio di un'attività lucrativa le persone che dispongono di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B UE/AELS) hanno gli stessi diritti delle persone che dispongono di un permesso di domicilio C. [Chi dispone di un permesso B UE/AELS può quindi stipulare un contratto di tirocinio senza dover richiedere un apposito permesso di lavoro, deve però annunciare l'inizio della formazione all'autorità preposta alla migrazione o al mercato del lavoro per far sì che possa essere modificato lo scopo del soggiorno e, di conseguenza, il permesso venga adeguato alle circostanze \(indicazione particolare sul permesso\). È necessario annunciare anche l'inizio di un pretirocinio d'integrazione che prepara alla formazione professionale di base sull'arco di un anno.](#)
- **Permesso B (cittadini di Stati terzi)**
I cittadini di stati terzi, quindi non degli Stati UE/AELS, che dispongono di un permesso B, in linea di principio possono esercitare ogni tipo di attività lucrativa che sia dipendente. Possono cambiare lavoro senza richiedere permesso. Sono escluse persone che, a causa di un tipo di attività particolare non sono libere sul mercato del lavoro.²

[L'inizio della formazione professionale di base \(e del PTI\) è sostanzialmente possibile. In caso di dubbi, prima di stipulare un contratto di tirocinio, si verifichi presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione se è possibile iniziare la formazione professionale di base.](#)

¹ Si veda ad esempio: Il Consiglio federale rafforza la promozione del potenziale di manodopera residente www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-75052.html

² Le persone ammesse in deroga della priorità (art. 21 LStrl) o in base a un'eccezione (tra gli altri art. 30 cpv.1 lett. f e g nonché art. 23 cpv. 3 lett. b e c LStrl), ad esempio per prestazioni di servizi dall'estero, sportivi, cuochi di specialità et. al. In caso di dubbi è possibile chiarire le condizioni del permesso presso le autorità preposte alla migrazione o al mercato del lavoro.



- **Permesso B (rifugiati riconosciuti)**

Le persone che hanno ottenuto il permesso d'asilo, ai sensi dell'art. 59 LAsi sono considerate rifugiate di fronte a tutte le autorità federali e cantonali e hanno quindi il diritto di esercitare un'attività lucrativa (art. 61 LAsi). I rifugiati riconosciuti possono esercitare un'attività lucrativa in tutti i campi lavorativi e in tutta la Svizzera. L'inizio e le condizioni di un'attività lucrativa, nonché il cambio del posto di lavoro devono però essere **annunciate**¹ preventivamente alle autorità cantonali competenti (art. 61 LAsi in combinato con l'art. 65 OASA). Non è necessaria l'autorizzazione. **L'inizio della formazione è possibile immediatamente dopo aver fatto notifica. Per accedere al pretirocinio d'integrazione, che sull'arco di un anno prepara alla formazione professionale, è a sua volta necessaria la semplice notifica.**

- **Permesso F (persone ammesse provvisoriamente, con o senza qualità di rifugiati)**

Persone ammesse provvisoriamente (con o senza qualità di rifugiati) possono esercitare un'attività lucrativa in tutti i campi lavorativi e in tutta la Svizzera (art. 21 cpv. 2 lett. d LStrl). L'inizio e le condizioni di un'attività lucrativa, nonché il cambio del posto di lavoro devono però essere annunciate preventivamente alle autorità cantonali competenti (art. 85a LStrl e 61 LAsi in combinato con l'art. 65 OASA). Non è necessaria l'autorizzazione. **L'inizio della formazione è possibile immediatamente dopo aver fatto notifica. Per accedere al pretirocinio d'integrazione, che sull'arco di un anno prepara alla formazione professionale, è a sua volta necessaria la semplice notifica.**

- **Permesso per dimoranti temporanei L (UE/AELS)**

Le persone che dispongono di un permesso per dimoranti temporanei UE/AELS (permesso L UE/AELS) per quel che concerne l'esercizio di un'attività lucrativa hanno gli stessi diritti delle persone con un permesso di domicilio C e di un permesso di dimora B. **Esse possono stipulare un contratto di tirocinio e iniziare la formazione senza un'ulteriore permesso di lavoro. I titolari di un permesso L UE/AELS devono però annunciare l'inizio della formazione presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione per far sì che possa essere modificato lo scopo del soggiorno e, di conseguenza, il permesso venga adeguato alle circostanze (indicazione particolare sul permesso).**

- **Permesso per frontalieri G (UE/AELS)**

I frontalieri provenienti dagli Stati dell'UE/AELS che **dispongono di un contratto di tirocinio** possono ottenere un permesso per la durata di validità del rapporto di lavoro. Se il contratto di lavoro viene rinnovato, il permesso può essere prorogato.

- **Permesso G (cittadini di Stati terzi)**

I frontalieri cittadini di Stati terzi possono esercitare un'attività lucrativa in Svizzera all'interno di specifiche zone di frontiera. I frontalieri risiedono nella zona di frontiera dello Stato limitrofo. Il permesso ha una durata di validità di un anno e può essere prorogato. Chi intende stipulare un contratto di tirocinio deve presentare una domanda alle autorità preposte al mercato del lavoro. Queste verificano se il richiedente fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera. Si accertano inoltre che il principio della priorità dei lavoratori indigeni e provenienti dai paesi dell'UE/AELS come pure le condizioni di lavoro e di salario siano rispettati. **Generalmente, i frontalieri provenienti da Stati terzi sono ammessi a formazioni professionali di base in Svizzera solo se, nei casi specifici, sono in grado di giustificarne il motivo.**

¹ Le persone del settore dell'asilo e l'esercizio di un'attività lucrativa
www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit/erwerbstaetige_asylbereich.html



- **Permesso S (persone bisognose di protezione)**

Il permesso S ha una durata massima di un anno, ma è prorogabile¹. Dopo almeno cinque anni le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora B valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria (art. 74 LAsi).

È possibile iniziare un'attività lavorativa, [una formazione professionale o un pretirocinio di integrazione](#) e cambiare posto di lavoro, ma per fare ciò è necessario ottenere un'autorizzazione. L'attività lavorativa può essere autorizzata dal momento che la persona ha ottenuto il permesso S (non è previsto un termine di attesa). Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all'autorità competente preposta al mercato del lavoro o alla migrazione (art. 75 LAsi, e art 11 cpv. 3 LStrl collegati agli art. 30 cpv. 1 lett. I e 53 OASA). Le autorità valutano se vengono rispettate le condizioni salariali e di lavoro in uso nel settore.

- **Permesso N (richiedenti d'asilo)**

Chi ha presentato una domanda d'asilo e desidera svolgere un'attività lucrativa necessita di un permesso. Durante la permanenza nei centri per richiedenti d'asilo della Confederazione, chi ha presentato una domanda d'asilo non può svolgere un'attività lucrativa. Dopo essere stati assegnati a un Cantone, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione possono autorizzare un'attività provvisoria purché le condizioni economiche e la situazione sul mercato del lavoro siano favorevoli, e il principio della priorità dei lavoratori indigeni come pure le condizioni di lavoro e di salario siano rispettati e purché non sia prevista l'esecuzione dell'espulsione.

[L'inizio della formazione professionale di base, a determinate condizioni, è ragionevole solo se è probabile una risposta positiva alla domanda d'asilo. Il permesso di lavoro provvisorio necessario per iniziare la formazione viene rilasciato dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o della migrazione.](#)

- **Sans-papiers**

[I giovani «sans-papiers» hanno la possibilità di richiedere un permesso di dimora e di lavoro limitato per la durata della formazione professionale di base](#) (art. 30 OASA). Per ottenere il permesso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il giovane ha seguito la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera;
- la domanda deve essere presentata entro 12 mesi dopo la fine della scuola dell'obbligo;
- il giovane presenta la domanda di un datore di lavoro che intende assumerlo;
- il giovane è ben integrato e si conforma all'ordinamento giuridico;
- il giovane rivela la sua identità;
- il datore di lavoro inoltra una domanda alle autorità cantonali specificando che intende assumere il giovane in quanto persona in formazione; ciò non costituisce reato.

Il giovane deve invece presentare al servizio cantonale competente una domanda di permesso di dimora per casi di rigore. Se le autorità cantonali accolgono la domanda, la stessa viene trasmessa alla Segreteria di Stato della migrazione, che, nel caso che siano soddisfatte determinate condizioni, rilascia un permesso per casi di rigore. Il datore di lavoro deve mantenere il posto vacante fino al momento del responso. Al termine della formazione, le autorità cantonali competenti devono decidere in merito a un'eventuale proroga del permesso.

¹ in una decisione generale il Consiglio federale determina fino a quando va garantita la protezione provvisoria. Le decisioni si trovano su www.sem.admin.ch.



B. Con i seguenti permessi non è possibile stipulare un contratto di tirocinio:

- **Permesso L, per dimoranti temporanei (cittadini di Stati terzi)**

Il permesso di lavoro e di dimora per dimoranti temporanei non provenienti dagli Stati UE/AELS vale per la durata dell'attività per cui si trovano in Svizzera e ha la validità massima di un anno. Il permesso può essere prorogato a una durata massima di due anni complessivi. Cambiare posto di lavoro è possibile solo in casi eccezionali e solo con l'autorizzazione delle autorità competenti. I criteri d'ammissione di queste persone al mercato del lavoro nel quadro della procedura per l'ottenimento del permesso, di regola, non soddisfano le condizioni quadro per l'inizio di una formazione.

Informazioni generali sulla libera circolazione delle persone

Ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) concluso tra la Svizzera e l'UE, i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS hanno il diritto di entrare, di soggiornare e di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, conformemente alle disposizioni previste dall'accordo. Questo, di regola, vale anche per i familiari provenienti da Stati terzi.

Gli Stati terzi o paesi terzi sono Stati non contraenti e non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Per occupare cittadini che non rientrano nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (cittadini di Stati terzi che non sono familiari di cittadini UE/AELS), oltre al contingentamento, devono essere soddisfatti i criteri della priorità ai lavoratori residenti e ai cittadini UE/AELS, le condizioni di lavoro e di salario nonché quelle personali. Le relative disposizioni sono reperibili nella Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Basi legali

LStrI (Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20)

ALC (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681)

OLCP (Istruzioni e commenti concernenti l'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone)

Istruzioni concernenti l'OLCP (Istruzioni e commenti concernenti l'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone)

Le disposizioni legali per i cittadini provenienti da Stati terzi – persone non cittadini degli Stati UE/AELS - si trovano nell'Ordinanza del Consiglio federale **OASA** (Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, RS 142.201)

LAsi (Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, RS142.31)

(Le leggi citate possono essere scaricate all'indirizzo: www.admin.ch/gov/it Basta indicare l'abbreviazione corrispondente).



Istanze competenti

www.sem.admin.ch

Segreteria di Stato della migrazione

www.sem.admin.ch (La SEM > Contatto > Autorità cantonali > Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro)

Indirizzi degli uffici cantonali della migrazione, del lavoro e dell'integrazione.

www.indirizzi.csfo.ch

Indirizzi degli uffici cantonali della formazione professionale

Link

www.orientamento.ch

Informazioni generali sulla ricerca di posto di tirocinio, professione e lavoro in 10 diverse lingue (albanese, arabo, francese, inglese, italiano, macedone, portoghese, russo, serbo croato, spagnolo, tamil, tedesco, turco).

www.avenirorigine.ch

Sito in francese e tedesco che propone molti suggerimenti per una giusta selezione delle persone in formazione

www.dialogo-integrazione.ch/lavoro

Esempi, indicazioni pratiche e progetti d'integrazione come formazioni per rifugiati e informazioni dettagliate sull'inserimento nel mercato del lavoro.

www.kiknet-sem.org

Sito curato dalla SEM con informazioni e materiale didattico in tedesco

www.sem.admin.ch (*Entrata & soggiorno*)

Panoramica dei diversi permessi per stranieri e dei relativi permessi di lavoro.

Bibliografia

CSFO. *Lessico della formazione professionale*.

Edizioni CSFO, Berna, 2019. 240 pagg. ISBN 978-3-03753-066-5

Disponibile online in italiano, tedesco e francese:

www.les.formazioneprof.ch

Fonte: CSFO Distribuzione, Industriestr.1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 001,

distribuzione@csfo.ch, www.shop.csfo.ch


Commissione giovani dell'Unione sindacale svizzera. «*Conosco i miei diritti - Diritti degli apprendisti e dei giovani dalla A alla Z*».

Berna : 2016. www.unia.ch

Commissione federale della migrazione (CFM). *Terra cognita*. Rivista svizzera dell'integrazione e della migrazione.

www.terra-cognita.ch





Questo promemoria fa parte della raccolta «Pari opportunità e relazioni adeguate»:

| | |
|---|--|
| Introduzione | www.formazioneprof.ch/download/memo200.pdf |
| Compensazione degli svantaggi | www.formazioneprof.ch/download/memo213.pdf |
| Depressione e rischio di suicidio | www.formazioneprof.ch/download/memo211.pdf |
| Dipendenza | www.formazioneprof.ch/download/memo210.pdf |
| Dislessia e discalculia | www.formazioneprof.ch/download/memo204.pdf |
| Gravidanza e maternità | www.formazioneprof.ch/download/memo208.pdf |
| Igiene personale - abbigliamento pulito | www.formazioneprof.ch/download/memo214.pdf |
| Malattia e infortunio | www.formazioneprof.ch/download/memo203.pdf |
| Migrazione | www.formazioneprof.ch/download/memo205.pdf |
| Mobbing | www.formazioneprof.ch/download/memo206.pdf |
| Molestie sessuali | www.formazioneprof.ch/download/memo209.pdf |
| Pari opportunità | www.formazioneprof.ch/download/memo202.pdf |
| Protezione dei dati e della personalità | www.formazioneprof.ch/download/memo212.pdf |
| Razzismo | www.formazioneprof.ch/download/memo207.pdf |
| Violenza | www.formazioneprof.ch/download/memo201.pdf |

Promemoria 205
Migrazione
www.memo.formazioneprof.ch

Edizione settembre 2022

© **CSFO Berna**

È consentita la riproduzione integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, in formato cartaceo ed elettronico, purché venga indicata la fonte.

SDBB | CSFO | Belpstrasse 37 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch